

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art.6 della legge 26 marzo 1990, n.62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art.11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n.133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, denominata " UNO, DUE, TRIS" in attuazione dell'art.11 della legge 24 dicembre 1993, n.357 e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n.183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

DECRETA

Art.1

E' indetta con inizio dal 1 giugno 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata " UNO, DUE, TRIS".

Art.2

Vengono messi in distribuzione n. 40.320.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo "Gratta e Vinci!" ed una sintesi delle regole di gioco . L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile, è costituita da un rettangolo, suddiviso in nove caselle su ognuna delle quali è ripetuta la denominazione della lotteria. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportate le modalità per ottenerne il pagamento, l'importo dei premi, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art.3

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art.4

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco nella quale sono impresse nove caselle. All'interno di dette caselle potrà essere rinvenuto il simbolo del logo "Gratta e Vinci" oppure un quadrifoglio. Se si trovano tre simboli "Gratta e Vinci" in linea orizzontale, verticale o diagonale si vince il premio dell'importo indicato nella freccia corrispondente. Se in una delle caselle si trova un quadrifoglio si vince un altro biglietto.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo articolo 5) nonchè sul retro del biglietto.

Art.5

La massa premi ammonta ad euro 19.333.600,00 suddivisa nei seguenti premi:

-	n. 3.494.400	premi di	€	2,00
-	n. 1.747.200	" "	€	3,00
-	n. 268.800	" "	€	7,00
-	n. 134.400	" "	€	15,00
-	n. 67.200	" "	€	25,00
-	n. 8.736	" "	€	100,00
-	n. 504	" "	€	500,00
-	n. 80	" "	€	5.000,00

Inoltre nel quantitativo di biglietti di cui all'art.2. saranno presenti n. 2.419.200 biglietti omaggio che consentiranno la ripetizione della giocata.

Art.6

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100 viene effettuato, previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 500 ed euro 5.000 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art.5.

Art.8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, lì 28 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giorgio Tino

Reg. alla Corte dei Conti l'8 giugno 2004-07-16
Reg.003 Economia e Finanze
Foglio 220

(G.U. n. 137 del 14.6.2004)

